

PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI UMANI

Roma, 5 novembre 2009

La tormentata storia dei diritti umani ha radici risalenti nel tempo, ma ciononostante fragili, vista la facilità con la quale è agevole sradicarli nella pratica, ma soprattutto nelle coscienze.

In passato, ma assai spesso ancor oggi, sono stati e sono chiamati “diritti dell’uomo”, con buone ragioni, poiché fino a pochi decenni fa sono stati effettivamente soltanto diritti degli uomini e non anche delle donne.

La lunga storia dei diritti umani comincia con l’idea di libertà e si afferma con l’idea di uguaglianza.

La rivendicazione della libertà trova antecedenti in un passato lontano, da un lato nella lotta per la libertà religiosa degli eretici medioevali e dei riformatori protestanti contro l’integralismo repressivo della Chiesa cattolica (che non è solo di allora: l’idea di libertà religiosa scandalizzava ancora Pio IX!), dall’altro nella difesa delle autonomie di gruppi sociali, corporazioni, città contro l’autoritarismo dei sovrani. Il riferimento più tradizionale lo si trova nella storia inglese, nella *Magna Charta Libertatum* del 1215, che enuncia il principio dell’ *habeas corpus*, e che troverà nel ‘600 il suo sviluppo con l’*Habeas Corpus Act* e con il *Bill of Rights*, frutto di lotte civili, che tuttavia non avevano pretese rivoluzionarie né universalistiche, ma al contrario, sostenevano rivendicazioni fondate nella storia e nella tradizione inglese.

E’ con il moderno giusnaturalismo che si afferma l’idea dei diritti umani, fondati sul presupposto dell’eguaglianza naturale di tutti gli uomini, secondo una dottrina che svincola il diritto naturale dalla sua origine religiosa, legandolo a presupposti individualisti e razionalisti. Si può ricostruire lo sviluppo di questa nuova dottrina a partire da Francisco de Vitoria e Ugo Grozio, passando per Pufendorf e Hobbes, fino al teorico liberale John Locke, per il quale il sovrano, il potere politico si legittima in quanto garantisca il rispetto dei diritti che l’uomo ha per sua natura: il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà privata. E’ poi con l’illuminismo che l’idea dei diritti umani non solo si approfondisce dal punto di vista filosofico – basti pensare a Immanuel Kant, a Jean-Jacques Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Beccaria - ma cerca anche di realizzarsi attraverso riforme concrete.

Alla fine del Settecento i diritti umani vengono affermati come universali, cioè spettanti ad ogni uomo, nelle due grandi Dichiarazioni: la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776 (preceduta e accompagnata da altre dichiarazioni e soprattutto dalle Costituzioni dei singoli Stati) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789.

Esse sanciscono l'affermazione della nuova cultura borghese.

E cominciano ad apparire, con Olympe de Gouges (1748-1793) e Mary Wollstonecraft (1759-1797), le prime rivendicazioni dei diritti delle donne.

Le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo resteranno lettera morta nelle loro pretese universalistiche e si tradurranno solo parzialmente in diritto vigente, limitato ai diritti civili e politici dei cittadini (adulti e magari anche abbienti) di sesso maschile nelle Costituzioni e nelle codificazioni dell'Ottocento. E' il periodo in cui si afferma la sovranità esclusiva dello Stato-nazione, legislatore onnipotente e unica fonte di produzione del diritto, che garantisce, autolimitandosi, alcune prerogative ai suoi cittadini.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, soprattutto nel mondo anglosassone, e in particolare per opera di John Stuart Mill, riprende vigore la battaglia per l'eguaglianza uomo/donna, non solo intesa come eguaglianza giuridica ma anche come diritto all'indipendenza economica e culturale.

Il pensiero liberale richiede tutele specifiche per la libertà degli individui minacciata dal potere dello Stato ma anche dai poteri privati della famiglia, della comunità, del datore di lavoro.

Per contro, la nascente dottrina marxista critica l'ideologia dei diritti dell'uomo, individualista e borghese, ma contribuirà alla costruzione dei diritti sociali, che saranno affermati per la prima volta nella Costituzione di Weimar del 1919, anche come sviluppo delle misure di assistenza pubblica disposte in Gran Bretagna e nella Germania di Bismarck a tutela dei lavoratori.

L'avvento della società industriale porta infatti grandi rivolgimenti: la questione sociale è al centro delle preoccupazioni e suscita la formazione di molteplici movimenti associativi per la difesa delle condizioni di vita dei gruppi sociali oppressi o emarginati. Nella seconda

metà dell'800 sorgono, ancora una volta soprattutto nel mondo anglosassone, associazioni e movimenti femminili, alcuni dei quali si battono per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. L'influenza di queste forma associative cresce grazie alla collaborazione internazionale, ma inevitabilmente riduce le rivendicazioni più avanzate. Nel 1888 viene fondato il Consiglio Internazionale delle donne con un programma ampio e conservatore che persegue la ricerca del benessere generale e mette ai margini le rivendicazioni del femminismo cosiddetto "individualista". Tanto che nel 1904 viene creata una specifica associazione, l'Alleanza Internazionale per il voto delle donne. Solo mezzo secolo più tardi anche il Consiglio Internazionale delle donne adotterà una visione emancipatrice, contro ogni discriminazione, per il diritto di accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche e collaborerà con la Società delle Nazioni.

Ma le dittature che si instaurano in Europa dopo la prima guerra mondiale travolgono la cultura dei diritti. Non sempre si sottolinea che anche in questo caso sono le donne a soffrire di una doppia discriminazione: quella che tocca tutti coloro che non aderiscono alla dittatura e quella che tocca a loro come donne. Basta guardare, in casa nostra, la legislazione fascista che ha progressivamente espulso le donne dalla pubblica amministrazione, vietando loro, dal 1923, di essere presidi di scuole medie, dal 1926, di insegnare storia, filosofia, economia nei licei classici e scientifici e negli istituti tecnici, dal 1933 di partecipare ai concorsi dell'intera pubblica amministrazione, per finire con l'imporre anche agli imprenditori privati, nel 1938, il limite massimo del dieci per cento di donne sul totale dei posti disponibili, salvo per lavori manuali o mansioni meramente esecutive.

La seconda guerra mondiale scatenata dal nazismo, sostenuto dal fascismo, travolge l'intera Europa e sconvolge il mondo.

E' nel secondo dopoguerra che ha luogo una silenziosa ma profonda rivoluzione dei diritti umani. Il peso degli orrori della guerra, la scoperta delle dimensioni dell'olocausto e insieme la speranza di poter costruire un diverso futuro producono un grande cambiamento nella concezione del diritto, che trasforma progressivamente la cultura giuridica e le stesse istituzioni internazionali.

Questa nuova cultura dei diritti è fondata sull'idea che gli esseri umani debbano dotati di alcune prerogative essenziali inviolabili e universali, che uno stato non possa avere il diritto di sterminare una parte dei suoi cittadini, che dunque la sovranità statale non possa più essere assoluta: i diritti inalienabili degli individui vengono affrancati dal monopolio dell'ordine giuridico da parte dello Stato-nazione. Si è parlato a questo proposito di nuovo "giusnaturalismo", quasi si trattasse di tornare a credere che l'essere umano nello "stato di natura" fosse originariamente dotato di alcuni diritti. Ma i diritti sono viceversa un prodotto artificiale della nostra cultura. In realtà si è trattato di una scelta razionale, nata dalla consapevolezza che solo in questo modo si potessero evitare le tragedie del passato

Sulla base di questa concezione, e per impulso della cultura politica roosveltiana, si è riusciti allora a rifondare il diritto internazionale, imperniato sull'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è stata istituita il 26 giugno 1945 e la cui Assemblea ha approvato la Dichiarazione Universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

Le vicende storiche successive, dapprima la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, quindi il mutamento della politica statunitense, hanno indebolito l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il valore della sua Dichiarazione dei diritti umani.

Ma se la Dichiarazione del '48 non è riuscita a diventare l'embrione di una costituzione universale, quale ambiva ad essere, essa segna tuttavia l'affermazione di principi tendenzialmente universali, che troveranno radicamento sotto diversi aspetti e in diversi ambiti.

Più in generale, il superamento della concezione dell'onnipotenza del legislatore fonda il moderno costituzionalismo: si afferma la rigidità delle costituzioni, che sono sovraordinate alle leggi ordinarie, e dunque costituiscono limiti e vincoli ai poteri delle maggioranze, e vengono dotate di apposite garanzie giurisdizionali, le corti costituzionali. Queste garanzie dei diritti fondamentali sono caratteristiche delle costituzioni adottate dai paesi che in Europa hanno raggiunto la democrazia dopo la caduta di regimi totalitari o autoritari (dall'Italia alla Germania, dalla Spagna al Portogallo, alla Grecia, ma anche ai paesi dell'Est europeo dopo la caduta del muro di Berlino).

Quella italiana è una delle costituzioni più avanzate, presa a modello per altre successive. Fra l'altro perché afferma, all'articolo 3, accanto alla pari dignità sociale e all'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini

senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E' questa una norma profondamente innovativa, che afferma l'idea di una uguaglianza non formale ma sostanziale, su cui si fonderà il principio delle pari opportunità. Si affermano così i diritti non di un soggetto astratto, ma di un individuo concreto, immerso nella realtà di relazioni economiche, sociali e di potere. Va riconosciuto a Lelio Basso gran parte del merito per la scrittura dell'art.3 della nostra Costituzione, così come per la battaglia, non vinta, contro l'inserimento nella Costituzione dei Patti lateranensi, che hanno costituito un limite grave alla laicità delle nostre istituzioni, particolarmente rilevante per la vita delle donne. Per comprenderlo non occorre risalire a San Tommaso, secondo cui la donna è qualcosa di deficiente, occasionale, e persino pericoloso, che deve essere soggetta all'uomo, perché solo l'uomo è immagine di Dio, la donna non lo è; non occorre ricordare l'educazione cattolica al sacrificio di sé per i figli e la famiglia riservato alle donne da una religione in cui la figura esemplare non è un uomo sposato e padre (come nell'ebraismo e nel protestantesimo) ma un uomo senza famiglia, che ha scelto il celibato e rimane solo figlio rispetto alle donne. Costanti sono stati infatti gli ostacoli frapposti dalla Chiesa cattolica non solo, com'è avvenuto nel corso dei secoli, all'affermazione dei diritti dell'uomo, ma più specificamente, anche nell'attualità, all'affermazione della piena parità uomo/donna.

I principi del costituzionalismo si affermano progressivamente anche a livello sopranazionale. Oggi nell'intera Europa e, in parte, nell'America Latina.

In Europa la Dichiarazione universale dei diritti umani ha avuto un seguito concreto. Il 5 maggio 1949 veniva istituito il Consiglio d'Europa – con sede a Strasburgo - con lo scopo di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia pluralista e garantire il primato del diritto in Europa. Sotto la sua egida veniva firmata a Roma il 4 novembre 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ad oggi sono 47 gli stati europei che hanno aderito alla CEDU e fanno parte del Consiglio d'Europa, sottoponendosi così ai controlli, ai rapporti, alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e

dell'Assemblea parlamentare, ma soprattutto alle decisioni e alle sanzioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, cui possono far ricorso gli individui che ritengano lesi i diritti loro riconosciuti dalla CEDU, dopo averne inutilmente invocato il rispetto da parte dei giudici dei singoli stati.

In questo modo gli stati europei accettano "l'ingerenza umanitaria", pacifica e legale, di una Corte che – chiamata da un singolo, che sia oppure no un cittadino di quegli stati - entra nei loro affari interni, giudica l'applicazione delle loro leggi da parte dei giudici nazionali.

Una strada per certi versi simile è quella che sta percorrendo l'America latina: nel 1969 è stata infatti adottata la Convenzione americana sui diritti umani, che è in vigore dal 1978, ed è stata creata la Corte interamericana sui diritti umani, con sede in San José di Costa Rica, la cui giurisdizione è accettata da 21 Stati.

Ma l'esempio forse più significativo è quello che ci viene dall'Unione europea.

(Mi scuso se appaio un po' pedante, ma confesso che la sorpresa che mi ha suscitato l'editoriale di ieri del direttore de "Il Giornale", dal titolo "I giudici UE devono troppo" a proposito della sentenza sul crocifisso nelle aule scolastiche, non è dovuta al linguaggio volgarmente violento ormai consueto, secondo cui i giudici autori di una sentenza non condivisa sarebbero ignoranti, ubriachi e pazzi, sì che bisognerebbe chiudere il "manicomio di Strasburgo"; ma è dovuta, la mia sorpresa, al fatto che un noto giornalista, decano della sua professione, sia capace ancora di confondere il Consiglio d'Europa e la sua Corte dei diritti umani con l'Unione europea e la sua Corte di giustizia: come riesce facile agli uomini di potere di parlare sprezzantemente di ciò che non conoscono!)

L'integrazione europea, come è noto, si è realizzata innanzitutto sul piano economico, con qualche rischio di prevalenza delle regole di concorrenza sulla tutela dei diritti fondamentali garantiti dai singoli stati. Ben presto, a partire dal 1969, per far fronte a questo rischio, la Corte di giustizia ha affermato che "la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali" di cui la stessa Corte era tenuta a garantire l'osservanza. Con il Trattato di Maastricht del 1992 viene introdotta la "cittadinanza europea", che spetta a tutti coloro che sono cittadini degli Stati membri, e, insieme, la disposizione che prevede il rispetto da parte dell'Unione europea dei diritti fondamentali delle

persone, quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Ma è con la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel dicembre del 2000 che quest'ultima diventa davvero un'unione di diritto, destinata a promuovere la dignità delle persone e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei suoi cittadini.

La Carta è stata redatta nel 2000 da un'apposita Convenzione formata dai rappresentanti dei governi degli (allora 15) Stati membri, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione. Sui 62 membri titolari 9 erano donne (16 se si contano anche le supplenti), il 15%, percentuale assai bassa per l'Europa, dove nel Parlamento europeo la percentuale delle donne supera il 30% (nonostante la modestissima percentuale di quelle che provengono dall'Italia, bilanciata dai Paesi del Nord): evidentemente, trattandosi di persone non elette direttamente ma designate da soggetti collettivi (governi e parlamenti), il meccanismo di duplice selezione ha finito per penalizzare le donne. Faceva eccezione la rappresentanza del Parlamento europeo, in cui la presenza delle donne (compresa chi vi parla) era al 50% nel gruppo socialista e al 40% nel totale. Decisiva è stata l'iniziativa di tutte le donne della Convenzione, appartenenti a paesi diversi per culture e tradizioni e a partiti politici diversi, di sottoscrivere insieme la richiesta, accolta di estendere a tutti i settori il principio di parità uomo/donna – già vigente nell'Unione europea nel campo del lavoro e delle professioni – e le relative azioni positive (art.23 della Carta). L'altra comune richiesta delle donne ha riguardato l'uso di un linguaggio non sessista (es. non "uomo" ma "individuo" o "persona"): anche questa richiesta è stata accolta, sebbene l'esito appaia più visibile in alcune lingue, come l'inglese, rispetto ad altre.

Una seconda Convenzione, fra il 2002 e il 2003, ha redatto il progetto di Trattato costituzionale, poi non ratificato, ma i cui contenuti sono stati mantenuti nel Trattato di Lisbona, con la sola eccezione dei riferimenti, spesso simbolici a una "Costituzione" intesa come testo fondante di una comunità politica (es. sono stati banditi tutti i riferimenti alla bandiera, all'inno, al motto dell'Unione europea, così come i termini "costituzione" "legge" ecc.). Anche in questa Convenzione, in cui erano rappresentati anche i 13 Paesi candidati, 12 dei quali sarebbero entrati negli anni successivi a far parte dell'Unione europea, la percentuale delle donne era intorno al 15%. Anche in questo caso si deve anche alla loro comune battaglia se oggi leggiamo nel Trattato di Lisbona, fra i valori fondanti

dell'Unione (che sono condizione per l'appartenenza all'Unione), oltre ai tradizionali valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, anche l'uguaglianza, la dignità umana e la parità uomo/donna. Anche il principio del *gender mainstreaming* è ribadito: purtroppo però - stranamente le donne, nonostante le mie sollecitazioni, si batterono di più sulle questioni simboliche che su quelle pratiche e procedurali - non si ottenne che per adottare le misure antidiscriminatorie fosse prevista la maggioranza anziché l'unanimità. Le donne non si sono battute abbastanza, ma forse non avrebbero comunque avuto successo: allo scetticismo antieuropeo di alcuni Paesi, dal Regno Unito ai Paesi dell'Est, si unisce il timore dei Paesi del Nord che i loro alti tenori di welfare siano compromessi dai meno virtuosi Paesi del Sud.

Tornando alla Carta dei diritti, si tratta di un documento innovativo non solo perché è il più completo catalogo di diritti fondamentali a livello sovranazionale, ma anche perché li raggruppa tutti - diritti civili e politici, diritti sociali ed economici e nuovi diritti - intorno a sei valori fondamentali (*dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia*) ponendoli tutti sullo stesso piano e sancendone l'indivisibilità e l'universalità: è la Carta di identità dell'Unione europea, che ne raggruppa i valori condivisi e ne assicura la principale caratteristica, l'unità nella diversità, garantendo la pari dignità di ogni essere umano e vietando ogni forma di discriminazione. Oggi infatti - come giustamente viene rilevato nell'introduzione al volume curato da Francesca Brezzi, Marisa Ferrari Occhionero e Elisabetta Strickland - il concetto di pari opportunità si volge non solo alla differenza di genere, ma anche ad ogni alterità di religione, di cultura, di etnia che crea disparità e disuguaglianza.

Sebbene soltanto con il Trattato di Lisbona, che entrerà in vigore alla fine di quest'anno, la Carta assumerà un valore giuridico vincolante, essa ha cominciato a vivere nelle istituzioni e persino nella giurisdizione. La Commissione europea ha messo a punto un sistema analitico per fare un *test* di compatibilità dei documenti della Commissione stessa con la Carta dei diritti e il Parlamento europeo si impegna a controllarne il rispetto. Dal 2007 è istituita un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ha compiti di assistenza e consulenza nei confronti delle istituzioni europee e nazionali per agevolare il rispetto e l'attuazione dei diritti fondamentali. Sta inoltre diventando operativo anche l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che, creato nel dicembre 2006, ha il compito di aiutare le istituzioni europee e gli Stati membri a promuovere l'uguaglianza

tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie e nelle relative politiche nazionali e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. L'Istituto persegue anche una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei in merito all'uguaglianza di genere.

Numerose sono poi le direttive, le raccomandazioni e le misure di incoraggiamento che l'Unione ha approvato in materia di pari opportunità, compreso l'invito a tutti gli stati membri a rivedere i propri sistemi elettorali in relazione all'impatto differenziale sulla rappresentanza politica delle donne e a prendere misure – come i sistemi di quote – per promuovere una partecipazione equilibrata e l'invito ai partiti a presentare per le elezioni europee candidature ispirate alle pari opportunità.

Ma è soprattutto grazie ai giudici che si sta consolidando l'Europa dei diritti. Pur non ancora formalmente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è diventata a poco a poco un comune riferimento per l'attività interpretativa sia dei giudici nazionali sia delle corti europee, che divengono sempre più consapevoli di operare in un sistema “multilivello”, nel quale la tutela dei diritti impegna tre diversi ordinamenti, quelli nazionali, con le rispettive corti supreme e corti costituzionali, quello comunitario, con la sua Corte di giustizia, e quello internazionale, sia pure sui generis, con la sua Corte europea dei diritti umani. La Carta dei diritti fondamentali è stata, fin dalla sua approvazione, fonte di orientamento della giurisprudenza proprio perché sintesi di valori comuni e di principi condivisi.

Se dunque problema fondamentale per la tutela dei diritti umani è quello della sua effettività, bisogna riconoscere che l'Europa, nei limiti delle sue competenze, si è dotata di utili strumenti istituzionali per affrontarlo.

Ma vi sono altri problemi aperti.

La pretesa universalità dei diritti umani è stata contestata dai sostenitori del multiculturalismo, che l'hanno accusata di “imperialismo culturale”. Qui bisogna intendersi. Va precisato, in primo luogo, che universalità non significa condivisione da parte di tutti, ma eguale rispetto per tutti, garanzia dei diritti anche di coloro che non credono di averne; in secondo luogo, che il patrimonio universale costituito dall'insieme dei diritti umani è pur sempre un prodotto della storia ed è difficile oggi ammettere che le diversità culturali possano giustificare pratiche come la schiavitù, la segregazione razziale, le mutilazioni genitali, la tortura o magari il

cannibalismo o i sacrifici umani, in nome del rispetto delle tradizioni; in terzo luogo che, di fatto, allorché fu redatta e sottoscritta la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, essa fu il frutto dell'incontro di culture fra loro lontane e anche avversarie.

D'altronde, in tema di diritti delle donne – che è il tema cruciale, perché è sulla discriminazione delle donne che convergono antiche tradizioni culturali e religiose e nuovi integralismi - a partire dall'adozione da parte delle Nazioni Unite nel 1979 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne, per continuare con le grandi conferenze internazionali, culminate con quella di Pechino del 1995, si sono fatti passi avanti sulla via di una concezione condivisa.

Tuttavia, bisogna riconoscere che, più che alle carte dei diritti e agli strumenti giudiziari, la realizzazione delle pari opportunità è affidata all'evoluzione culturale di una società.

Il problema più serio è che, nei fatti, i diritti umani vengono concepiti come i diritti dei nostri simili, nel senso di coloro che assomigliano a chi quei diritti afferma o sancisce. Come amava ricordare Lelio Basso, fra quanti il 4 luglio 1776 approvarono la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, secondo cui “tutti gli uomini sono stati creati uguali” e dotati “di inalienabili diritti” fra i quali “la vita, la libertà, ed il perseguimento della felicità” vi erano proprietari di schiavi: la pretesa uguaglianza di tutti riguardava soltanto i maschi bianchi. Appartiene d'altronde all'alba del terzo millennio la aperta riproposizione negli Stati Uniti della legittimità della tortura nei confronti dei non americani, posizione nascostamente favorita dagli Stati europei, che hanno dato una mano a quelle che sono state pudicamente definite *extraordinary rendition* (cioè il trasferimento forzato di prigionieri in paesi dove possono essere liberamente torturati). Ancora oggi in Italia molti di coloro che considerano inammissibile che qualcuno venga incarcerato senza un'imputazione e detenuto senza processo non si scandalizzano se questo capita a un immigrato senza permesso di soggiorno.

Questo problema, com'è evidente, è fondamentale per quanto riguarda la parità uomo/donna.

Il linguaggio comune ha sempre fatto coincidere l'universale con il solo universo maschile: abbiamo chiamato suffragio “universale” l'estensione del voto a tutti i maschi maggiorenni.

In Italia, nonostante il dettato dell'art.51 della Costituzione, secondo cui “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza” sono occorsi lustri prima che le donne potessero accedere a professioni come quella di magistrato.

Oggi tuttavia si può affermare che anche in Italia non vi sono ostacoli giuridici alla parità fra i sessi, ed anzi sono ammissibili azioni positive, ora esplicitamente previste dalla legge costituzionale n.134 del 12.6.2003, che ha modificato l'art.51 della Costituzione. Si tratta di quegli interventi che in altri Paesi europei hanno portato a una quasi parità e in alcuni casi a una parità piena, grazie anche ai costanti stimoli che sono pervenuti dall'Unione europea, che ha cercato di prendere sul serio il principio del *gender mainstreaming* affermato dalla Conferenza di Pechino.

Hanno operato in positivo gli importanti movimenti femministi degli anni '70 e il pensiero delle donne, che ha messo criticamente in evidenza la pretesa neutralità e universalità dei modelli costruiti dal pensiero maschile, la improprietà di una concezione dell'uguaglianza vista come omologazione a quel modello, e che ha affiancato al principio di uguaglianza l'idea del rispetto della differenza.

In diversi Paesi europei questa sorta di “rivoluzione culturale” si è tradotta in azione politica e in senso comune sufficientemente diffuso da consentire di realizzare iniziative e provvedimenti efficaci, come dimostra ampiamente anche il volume “Pari Opportunità e diritti umani” di Brezzi, Ferrari Occhionero e Strickland che ho già citato. In esso si trovano documentate testimonianze di esperienze positive, da quelle del Regno Unito, pur limitate dalle specificità della cultura britannica, o dei Paesi dell'Est europeo, nei quali il precedente regime aveva consolidato una cultura della parità, a quelle della Spagna, che ha dimostrato una stupefacente capacità di innovazione politica e culturale, capace di trasformare un paese uscito assai più tardi dell'Italia da una dittatura con forti connotati maschilisti, fino a quelle della Norvegia, ove una lungamente radicata tradizione culturale di parità di genere ha costruito un mondo in cui l'equilibrio fra i sessi appare ai nostri occhi quasi rovesciato.

Ma in Italia, in cui pure movimenti femminili e femministi non sono mancati, né sono mancate da ultimo pur modeste politiche di Pari Opportunità, si assiste a un costante squilibrio nel rapporto fra i sessi nei luoghi decisionali e a un impressionante regresso culturale riguardo al ruolo delle donne.

La documentata situazione del mondo accademico - in cui ai migliori risultati nelle carriere di studio da parte delle donne rispetto agli uomini non corrisponde un analogo rapporto negli staff accademici o negli enti di ricerca, in cui permane uno squilibrio a favore degli uomini, crescente col crescere della rilevanza e del prestigio della posizione - è una situazione del tutto paragonabile a quella di altri settori, come la magistratura, ove al miglior successo delle donne nei concorsi di ammissione, non corrisponde affatto un analogo risultato nell'accesso alle funzioni direttive negli uffici giudiziari.

Una delle ragioni sta nel fatto che nel corso degli studi non possono non prevalere in definitiva le capacità degli allievi, così come nei concorsi le prove di ammissione segrete e scritte garantiscono una parità di valutazione non inquinata, neppure inconsapevolmente, da propensioni degli esaminatori, che sono in prevalenza uomini; mentre nelle successive carriere la discrezionalità delle scelte privilegia gli uomini, in un mondo profondamente condizionato da una cultura maschile.

Un'altra ragione sta nel fatto che il *cursus honorum* sia nell'accademia sia nell'amministrazione giudiziaria come in molte amministrazioni pubbliche comporta spostamenti di sede che, nelle famiglie italiane, sono avvertiti come normali per gli uomini e assai problematici per le donne.

L'ineffettività della parità nel nostro Paese dipende da molte ragioni: in primo luogo certamente dalla mancanza di strutture sociali (a partire per esempio dagli asili-nido) che consentano alle donne di non essere costantemente limitate dagli oneri di cura che gravano quasi interamente sulle loro spalle.

Vi è inoltre una scarsa attenzione del Governo al tema della tutela dei diritti fondamentali, tanto che non riusciamo neppure a fornire dati statistici attendibili per confrontare la nostra situazione con quella degli altri Paesi sia al Comitato dell'ONU per i diritti umani sia all'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Siamo uno dei pochi Paesi che non ha ancora istituito la Commissione indipendente per la promozione e tutela dei diritti umani in attuazione della Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993. Se infatti da un lato occorre una politica governativa per l'attuazione delle Pari Opportunità, dal che discende che ogni governo può cambiare orientamento e personale, d'altro lato è anche necessario assicurare un controllo indipendente del rispetto delle regole e delle

direttive che si adottano in questa materia, senza che l'unica via, non sempre percorribile, sia quella di ricorrere ai giudici. Questa esigenza, di istituzioni e soggetti indipendenti, non è oggi avvertita in gran parte del mondo politico italiano.

E tuttavia l'ineffettiva parità dipende soprattutto da un assetto culturale spaventosamente arretrato che da un lato accetta questa iniqua divisione degli oneri di cura, dall'altro non riesce a costruire politiche sociali che permettano di alleviarli e dividerli. Come scrive Renata Siemienka nel volume citato "le trasformazioni sociali vincenti sono quelle che si vivono coscientemente e quotidianamente, quindi come atteggiamenti culturali".

Poiché sul piano formale non vi sono più discriminazioni giuridiche e poiché le donne sono più numerose degli uomini e sono loro a tramandare i codici familiari, non possono, noi donne non possiamo che imputare in primo luogo a noi stesse questa tragica situazione di arretratezza.

Negli ultimi anni siamo diventati un Paese in cui si afferma da un lato una Chiesa sessuofobica e antifemminista e dall'altro, paradossalmente ma non tanto, il "velinismo" come prospettiva di successo femminile, incoraggiato dalle madri. Non stupisce allora che l'Italia, uno dei sei Paesi fondatori della Comunità europea, il cui Trattato istitutivo del 1957 già prevedeva il principio della pari retribuzione per eguale lavoro senza discriminazioni basate sul sesso e che si era dotato di una Costituzione straordinariamente avanzata, si trovi oggi ai livelli più bassi non solo fra i 27 Paesi europei ma anche rispetto a molti altri Paesi del mondo quanto alla effettiva parità fra i sessi. Il rapporto del World Economic Forum dell'ottobre di quest'anno colloca l'Italia al 72° posto fra 134 Paesi esaminati: situazione umiliante se si pensa che nei primi 10 posti figurano non solo i paesi del Nord europeo, la Nuova Zelanda e il Sudafrica, ma anche le Filippine e il Lesotho, che non godono certamente di condizioni economiche e giuridiche più favorevoli.

Va dunque particolarmente apprezzata l'iniziativa di istituire un Osservatorio Interuniversitario sugli studi di genere, parità e pari opportunità, proprio perché è ormai sul versante culturale che va condotta la battaglia per le Pari Opportunità.

Con l'unica avvertenza, che si faccia il possibile perché non si costruisca una nicchia, un rifugio di specialisti, ma un luogo di riflessione e di elaborazione che abbia l'ambizione e la capacità di permeare l'intero mondo accademico e da qui penetrare nella società. Affinché anche nel

nostro Paese si intraveda la prospettiva che la dignità delle donne non sia più umiliata da una cultura politica e mediatica che relega più della metà della popolazione in un ruolo subordinato a un maschilismo d'altri tempi.

Elena Paciotti